

COMUNE DI CERVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA LUDICA E DEGLI IMPIANTI D'ESERCIZIO COMPLEMENTARE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Area Ludica e degli Impianti d'Esercizio Complementare di proprietà del Comune di Cervo, individuandone le modalità di fruizione, gli obblighi degli utenti, i divieti, le competenze dell'Amministrazione comunale e le sanzioni applicabili.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire:
 - la sicurezza degli utenti;
 - la tutela del patrimonio comunale;
 - il corretto utilizzo delle strutture;
 - il mantenimento del decoro urbano;
 - la civile convivenza.

Art. 2

Destinazione dell'area

L'area è destinata esclusivamente allo svolgimento di attività:

- ludiche;
- ricreative;
- sportive;
- motorie;
- sociali;

compatibili con la destinazione dell'impianto e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 3

Accesso

1. L'accesso all'area è libero e gratuito.
2. L'ingresso comporta l'accettazione integrale del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale può limitare o sospendere l'accesso all'area per esigenze di manutenzione, sicurezza, ordine pubblico o per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

CAPO II

ORARI

Art. 4

Orari di apertura

L'area osserva i seguenti orari:

Area Ludica e Giardini

- dalle ore **08:00** alle ore **23:00**

Campetto da calcio

- dalle ore **08:00** alle ore **20:00**

Art. 5

Permanenza nell'area

1. È vietato permanere nell'area oltre gli orari di chiusura.
2. Gli organi di vigilanza possono ordinare l'immediato allontanamento degli utenti presenti oltre l'orario consentito.
3. Resta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

CAPO III

OBBLIGHI

Art. 6

Comportamento degli utenti

Gli utenti devono:

- a) utilizzare correttamente le attrezzature;
- b) rispettare gli altri fruitori;
- c) mantenere pulita l'area;
- d) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
- e) rispettare il verde pubblico;
- f) utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità cui sono destinate;
- g) mantenere un comportamento rispettoso della quiete pubblica;
- h) mantenere un abbigliamento decoroso ed adeguato al luogo, essendo vietato permanere in costume da bagno o con abbigliamento incompatibile con il pubblico decoro.

CAPO IV

DIVIETI

Art. 7

Divieti generali

All'interno dell'area è vietato:

- a) danneggiare giochi, strutture sportive, arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti di illuminazione e qualunque altro bene comunale;
- b) utilizzare impropriamente le attrezzature;
- c) introdurre materiali o oggetti idonei a creare situazioni di pericolo;
- d) accendere fuochi, barbecue, falò o qualsiasi altra fiamma libera;
- e) imbrattare muri, pavimentazioni, giochi o arredi;
- f) porre in essere comportamenti che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- g) produrre schiamazzi o emissioni sonore tali da disturbare la quiete pubblica.

Art. 8

Divieto di fumo

È vietato fumare all'interno dell'Area Ludica e degli Impianti d'Esercizio Complementare, comprese sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e dispositivi assimilabili, fatti salvi gli eventuali spazi espressamente individuati dall'Amministrazione comunale.

Art. 9

Divieto di sostanze alcoliche

È vietato introdurre, detenere per il consumo o consumare bevande alcoliche all'interno dell'area, fatti salvi eventuali eventi autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

Divieto di contenitori in vetro ed oggetti pericolosi

È vietato introdurre:

- bottiglie e contenitori in vetro;
- coltelli;
- lame;
- utensili da punta;
- oggetti da taglio;
- qualsiasi altro oggetto potenzialmente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Art. 11

Animali

È vietata l'introduzione di cani e di qualsiasi altro animale all'interno dell'Area Ludica.

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa nazionale per i cani guida delle persone con disabilità e per gli animali impiegati dalle Forze dell'Ordine.

Art. 12

Biciclette e monopattini

È vietata l'introduzione e la circolazione di:

- biciclette;
- biciclette elettriche;
- monopattini;
- monopattini elettrici;
- skateboard;
- hoverboard;
- pattini motorizzati;

- analoghi mezzi di mobilità personale.

Restano esclusi gli ausili utilizzati da persone con disabilità.

CAPO V

RESPONSABILITÀ

Art. 13

Tutela del patrimonio comunale

Chiunque cagioni danni ai beni comunali è tenuto al risarcimento integrale ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Art. 14

Responsabilità civile e penale

1. Le violazioni al presente regolamento possono comportare responsabilità:

- civile;
- amministrativa;
- penale,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Resta impregiudicata l'azione risarcitoria del Comune.

Art. 15

Responsabilità dei minori

I minori accedono e utilizzano le strutture sotto la vigilanza e la responsabilità dei genitori, dei tutori o degli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

CAPO VI

VIGILANZA

Art. 16

Controlli

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento compete:

- alla Polizia Locale;
- alle altre Forze di Polizia;
- al personale comunale incaricato.

Gli organi di vigilanza possono ordinare l'immediato allontanamento dei trasgressori.

Art. 17

Videosorveglianza

L'area può essere sottoposta a videosorveglianza nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e della normativa vigente.

CAPO VII

SANZIONI

Art. 18

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia disciplinato da legge speciale, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da **euro 25,00 a euro 500,00**, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente arrecato al patrimonio comunale.
3. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni, gli organi di vigilanza possono disporre l'immediato allontanamento del trasgressore dall'area.

Art. 19

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora dalla violazione derivi un danneggiamento del patrimonio comunale, il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano:

- il Codice Civile;
- il Codice Penale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale (TUA);
- ogni altra disposizione statale o regionale vigente in materia.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente, successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.